



5328/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

nc

fuori

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICE MANNA - Presidente -

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere -

Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere -

Dott. VINCENZO CORRENTI - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -

PROPRIETA'

Ud. 21/12/2017 - CC

R.G.N. 5138/2017

Ca. 5328

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5138-2017 proposto da:

(omissis) , (omissis) , elettivamente domiciliati in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che li rappresenta e difende;

CA

- ricorrenti -

contro

(omissis)

(omissis) , elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis) , (omissis) ;

12754 / 17


- controricorrenti -

contro

(o m i s s i s)

- intimati -

avverso la sentenza n. 2009/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI. 

FATTO E DIRITTO

(omissis) e (omissis) propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile il loro appello a sentenza del Tribunale che ha negato l'usucapione del sottotetto del loro condominio rigettando la riconvenzionale in tal senso.

La Corte di appello ha statuito che gli appellanti non avevano ottemperato all'integrazione del contraddittorio disposta su loro richiesta nei confronti di litisconsorti necessari e ciò era preclusivo dell'esame del merito.

Parte ricorrente denuncia 1) nullità della sentenza, violazione degli artt. 101, 102, 354 cpc perché sin dal primo grado il giudizio doveva svolgersi nel contraddittorio di tutti i condomini.

Resistono gli intimati.

Le parti hanno presentato memorie.

Come proposto dal relatore il ricorso è manifestamente infondato.

Il Collegio condivide la proposta posto che non si contesta che gli appellanti non abbiano ottemperato all'integrazione del contraddittorio su loro richiesta nei confronti di litisconsorti necessari, circostanza preclusiva dell'esame del merito, anzi si riconosce nella sostanza l'esistenza di detto litisconsorzio senza considerare che la mancata ottemperanza al provvedimento del giudice, anche in relazione alle nuove regole del giusto processo e della necessità di non dilatarne i tempi, comporta l'inammissibilità

del gravame, per cui si manifesta mero dissenso rispetto ad una ineccepibile decisione con censure generiche ed assertive, che non attaccano la complessiva ratio decidendi sopra riportata.

Gli odierni ricorrenti riconoscono che la causa era stata incoata dai condomini indicati con l'intervento volontario di altri due condomini per l'accertamento che i locali sottotetto fossero condominiali e che in via riconvenzionale avevano eccepito la proprietà esclusiva ma prospettano un profilo diverso da quello esaminato dalla Corte di appello che ha disposto, come riconosciuto a pagina 9 del ricorso, la rinnovazione della citazione nei confronti di (omissis)

(omissis)

(omissis) da parte degli appellanti e la citazione degli eredi.

A seguito di deposito di documentazione le parti sono state invitate a prendere posizione sulla regolarità del contraddittorio per cui i ricorrenti non possono dolersi delle loro omissioni.

Peraltro, gli stessi riconoscono che il primo grado gli attori avevano integrato il contraddittorio nei confronti di 21 condomini rimasti contumaci ma deducono che fin dal primo grado la legittimazione passiva spettava a (omissis) e non a (omissis).

La Corte di appello, a pagina tre, riferisce della nullità dell'atto di chiamata in causa di litisconsorti necessari e della inesistenza rispetto a due soggetti: (omissis) quale erede di (omissis) (omissis), ed avv. (omissis), che ha negato di essere erede di (omissis) (anzi nelle riportate conclusioni ha riferito di

due unici eredi legittimi della ^(omissis), (omissis) e (omissis)
(omissis), imputando agli appellanti di non aver usato la normale
prudenza e diligenza nella ricerca anagrafica).

Su quest'ultima posizione non risulta formulata alcuna censura per
cui la doglianza è inidonea alla riforma della sentenza né si deduce
alcunché sulla mancata integrazione del contraddittorio in appello
con gli eredi di (omissis).

Il prospettato non integro contraddittorio in primo grado poteva
essere affrontato in appello ove si fosse ottemperato dagli
appellanti all'ordinanza a loro carico né si censura la mancata
concessione di un termine in tal senso.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 366 n. 6 cpc, si aveva l'onere di
indicare e produrre gli atti a fondamento del ricorso.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese
liquidate in euro 3200 di cui 200 per spese vive, oltre accessori e
spese forfettarie nel 15%, dando atto dell'esistenza dei presupposti
ex dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo
unificato.

Roma 21 dicembre 2017.

4

il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 6 MAR. 2018



Il Funzionario Giudiziale
Luisa PASSINETTI

Luca M...
Luisa Passinetti